



2.18.1/1392/2017/x

13:26 23 Gen 17 A00100C 002057

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

№ 1392

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: attuazione degli art. 3, 4 e 7 della l.r. 9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"

Premesso che:

sul BU del 5 Maggio 2016 è stata pubblicata la Legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico";

Tenuto conto che:

il comma 1 dell' Art. 3 "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale"

il comma 2 dell'art. 3 "Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore".

il comma 2 dell'art. 4: "La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispose i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie"."

il comma 3 dell'art. 4: "La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi".

il comma 4 art. 4 "La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell' articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ." della citata legge;

il comma 5 dell'art.4 "la Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza." della citata legge;

il comma 2 dell'art. 7 "La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto."

Considerato che :

ad oggi non abbiamo notizie dell'applicazione degli articoli 3,4 e 7 della l.r. 9/2016

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore

a che punto è l'attuazione della legge n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", in particolare gli articoli 3. 4 e 7

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)